

**Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Relazioni Sindacali**

SEDE



e p.c.

**All'Ufficio Relazioni Sindacali
del Corpo Forestale dello Stato**

SEDE

Prot. 289

**OGGETTO: Lavoro straordinario: art. 3, comma 83, della Legge n. 244/07.
Chiarimenti.**

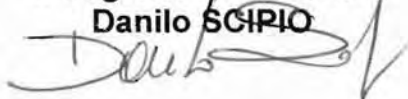
In data 8 Febbraio 2008, con nota n. 220, il Responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali, Sig. Vice Capo del Corpo Forestale dello Stato Ing. Fausto MARTINELLI, chiedeva a codesto Dipartimento dei chiarimenti in merito alla questione in oggetto.

La presente per sollecitare una risposta, al fine di uniformare le disposizioni per il personale dell'intero Comparto Sicurezza.

Certi di un interessamento al riguardo, ed in attesa di riscontro, si porgono Cordiali Saluti.

Roma, 06 Novembre 2008

**Il Segretario Nazionale
Danilo SCIPIO**



All'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

Prot. n°31

Oggetto: Rilevazione automatica delle presenze. Sollecito.

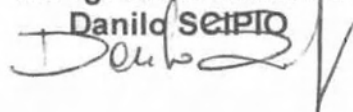
Si fa seguito alla nota prot. n° 20 del 17.01.2008, pari oggetto, per rappresentarle come la questione della rilevazione automatica delle presenze, alla luce di quanto disposto dall'articolo 3, comma 83, della legge 244/07, assume notevole rilevanza.

E' accaduto infatti che in alcune realtà sia stato intimato ai dipendenti di non effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di dispositivi di rilevazione automatica delle presenze, a prescindere che operino nei comandi stazione.

Si resta pertanto in attesa di sollecito riscontro.

Roma, 21 Gennaio 2008

Il Segretario Nazionale

Daniilo SETTI




Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Ufficio Relazioni Sindacali

Roma, 17.6.2008

Prot. n. 220

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Palazzo del Viminale
00184 ROMA

e p.c. Alle OO.SS. del C.F.S.
Loro Sedi

OGGETTO: Lavoro Straordinario: art. 3, comma 83, della legge n. 244/07 (legge finanziaria 2008): chiarimenti.

Come noto, con la recente legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008), il legislatore ha inteso adottare misure finalizzate a contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, stabilendo, nello specifico, all'art. 3, che le *amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri*, provvedano all'attuazione di *tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza* (comma 81), nonché, *a decorrere dall'anno 2008*, provvedano a contenere la spesa per tali prestazioni di lavoro straordinario *entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie stanziare per l'anno finanziario 2007* (comma 82).

Si deve però evidenziare che quanto poi disposto dal successivo comma 83, del suddetto art. 3, ovvero che ***"Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione delle presenze"*** appare di non univoca interpretazione, alla luce anche di quanto prescritto dal successivo comma 84, che così testualmente recita: *"Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco... omissis..."*. Difatti, anche se alla luce del combinato disposto dei commi 81, 82 ed 84, è pacifico come anche per le Forze di Polizia ad ordinamento civile debbano applicarsi le citate norme in materia di lavoro straordinario, non appare così altrettanto ovvio se quanto invece disposto dal menzionato comma 83, in tema di rilevamento automatico delle presenze, debba applicarsi alle suddette Pubbliche Amministrazioni, tra le quali rientra il Corpo

forestale dello Stato, notoriamente escluse dalla c.d. "privatizzazione del pubblico impiego", ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L.vo 30.03.2001, n. 165.

Infatti, non è espressamente richiamato il citato comma 83, da parte del successivo comma 84 dell'art. 3 in oggetto, e ciò potrebbe far interpretare la norma nel senso di tenere escluse le Forze di Polizia da tale onere; interpretazione questa che ben si potrebbe conciliare e giustificare per i peculiari compiti che tutte le Forze di Polizia sono chiamate ad espletare, ed in ossequio anche ad una interpretazione di tipo sistematico, che tenga conto dell'ordinamento giuridico complessivamente considerato.

Si evidenzia, quindi, la necessità di avere un chiarimento in ordine all'esatta portata della disposizione contenuta nel comma 83 *de quo*, ovvero:

- se essa escluda dal suo ambito di applicazione le Forze di Polizia perché non espressamente richiamata dal successivo comma 84;
- se quel richiamo, da parte del medesimo comma 84, all'anno 2009, quale termine dal quale far decorrere l'applicazione delle norme in materia di lavoro straordinario anche per le Forze di Polizia, sia da ritenersi applicabile anche per l'obbligatorietà dell'attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze;
- se, invece, l'interpretazione corretta della norma in parola debba indirizzarsi nel senso di prescrivere l'obbligatorietà di tali sistemi di rilevazione automatica delle presenze anche per le Forze di Polizia senza alcuna dilazione per quanto concerne la relativa decorrenza.

Certo, non si nascondono le perplessità che suscitano queste ultime due interpretazioni della norma in oggetto, attese le evidenti problematiche pratiche ed economiche connesse ad una eventuale attivazione di tali sistemi elettronici presso tutte le strutture periferiche di questa Amministrazione. Problematiche queste sulle quali, in via generale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, già con la circolare n.87420/18.10.3 del 1° aprile 1992, ebbe già modo di esprimersi, evidenziando la necessità di effettuare un equilibrata valutazione del rapporto costo e benefici in relazione all'adozione di siffatte apparecchiature. Nello specifico, secondo la richiamata circolare, potrebbero giustificarsi controlli di tipo tradizionale (ad es. fogli presenze) in relazione a *"strutture di tipo semplice", con poche unità di dipendenti, per cui il ricorso a strumenti automatici complessi risulterebbe antieconomico e scarsamente funzionale, senza apportare apprezzabili risultati alla gestione del personale*", nonché, in un'Amministrazione di tipo *"complesso"*, in relazione a *"strutture periferiche dotate di poche unità di personale"*.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di conoscere l'avviso di codesto Dipartimento sugli adempimenti di legge sopra indicati e sull'adozione di disposizioni uniformi per il personale che fa parte del medesimo comparto.

IL VICE CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Fausto Martinelli

